

CY4GATE S.P.A.

Sede legale: Via Morolo n. 92 – 00131 Roma

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 481.500

Codice Fiscale / P.IVA: 13129151000

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL
7 FEBBRAIO 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, ED OCCORRENDO, PER L'8 FEBBRAIO
2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL 2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

* * *

2° punto all'Ordine del Giorno:

"Modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. ("CY4", l'"Emittente" o la "Società") Vi ha convocati in assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli articoli 25, 28, 30 e 31 dello Statuto Sociale dell'Emittente, come dettagliato nel prosieguo.

In via preliminare si ricorda che – come già descritto nel documento informativo pubblicato dalla Società ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in data 16 dicembre 2021 e successivamente aggiornato mediante supplemento in data 23 gennaio 2022 – le predette modifiche statutarie si collocano nel contesto dell'acquisizione da parte della Società del 100% del capitale sociale di Aurora S.p.A. (l'"Acquisizione") e, in particolare, trovano riscontro nell'accordo di investimento sottoscritto tra la Società, Elettronica S.p.A. e TEC Cyber S.p.A. al fine di disciplinare, tra l'altro, il coinvolgimento dei predetti soggetti nell'aumento di capitale della Società di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

Si riportano di seguito le modifiche che si propone di apportare allo Statuto Sociale:

Articolo n. 25 ("Composizione dell'organo amministrativo")

Si propone di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel minimo da n. 3 a n. 7 e nel massimo da n. 7 a n. 9.

Articolo n. 28 ("Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo")

Si propone di eliminare l'obbligo di includere in ciascuna lista di candidati presentati per la nomina del Consiglio di Amministrazione almeno n. 1 candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, circoscrivendo tale obbligo alla sola lista finalizzata alla nomina della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, che dovrà menzionare distintamente tale candidato e indicare lo stesso al primo posto della lista.

Si propone altresì di introdurre una nuova modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, incentrata sull'applicazione di un meccanismo di voto di lista che preveda fino a n. 3 liste e ai sensi del quale:

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") venga tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere ad eccezione dei consiglieri da eleggere ai sensi delle successive lettere b) e c);

- b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista) (la "Seconda Lista") vengano tratti (i) 2 (due) consiglieri, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia almeno pari al 10% del capitale sociale o (ii) 1 (un) consigliere, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia inferiore al 10% del capitale sociale;
- c. dalla terza lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista), ed a condizione che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la Lista di Maggioranza (la "Terza Lista"), viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

Resta inteso che (i) in assenza di presentazione della Seconda Lista e/o della Terza Lista e/o (ii) nel caso in cui una e/o entrambe di tali liste non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, i rimanenti amministratori da eleggere saranno tratti tra i candidati nella Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo ivi indicato

Qualora nel corso dell'esercizio cessino dalla carica, per qualunque motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto (se disponibile) della medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato. Qualora in tale modo non sia possibile integrare il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione dei sostituti con le maggioranze di legge. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea procederanno rispettivamente alla cooptazione e alla nomina di cui sopra in modo da assicurare quanto previsto dal presente statuto in materia di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e di equilibrio tra i generi. Gli amministratori così cooptati dal consiglio di amministrazione restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Articolo n. 30 ("Organi delegati")

Si propone di introdurre la possibilità per l'organo amministrativo di costituire al proprio interno comitati endo-consiliari determinandone attribuzioni e composizione nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che all'interno di ciascun comitato endo-consiliare dovrà essere presente almeno un amministratore tratto dalla Seconda Lista (a condizione che da tale lista siano stati tratti 2 amministratori).

Ai sensi del novellato art. 30, fermo quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del Codice Civile, agli organi delegati non potranno in ogni caso essere attribuite le competenze relative:

- alla sottoscrizione e perfezionamento di atti di disposizione, a titolo definitivo o temporaneo, di diritti di proprietà industriale brevettati e non (incluso *know-how*, programmi e in generale *software*, banche dati, dati ed informazioni industriali e commerciali, sottoposti o no, al regime del segreto, e comunque) inerenti alle tecnologie di cui la Società si avvale nell'ordinario corso delle sue attività;
- all'approvazione di progetti di fusione e scissione, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile;
- all'acquisizione di immobili e/o di partecipazione di valore superiore a Euro 10.000.000,00;
- all'assunzione di indebitamento finanziario oltre Euro 20.000.000,00.

Articolo n. 31 ("Delibere del consiglio di amministrazione")

Si propone di introdurre il necessario voto favorevole di tutti i consiglieri tratti dalla Lista di Maggioranza e, per la sola ipotesi in cui la Seconda Lista sia presentata da azionisti complessivamente titolari di quota di partecipazione al capitale sociale pari almeno al 35%, di tutti i consiglieri tratti da tale Seconda Lista per l'approvazione di delibere consiliari inerenti ad atti, comunque, di disposizione, a titolo definitivo o temporaneo, di diritti di proprietà industriale brevettati e non (incluso *know-how*, programmi e in generale *software*, banche dati, dati ed informazioni industriali e commerciali, sottoposti o no, al regime del segreto, e comunque) inerenti alle tecnologie di cui la Società si avvale nell'ordinario corso delle sue attività.

Esclusivamente qualora dalla Seconda Lista siano stati tratti n. 2 amministratori, sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno n. 1 amministratore tratto dalla Seconda Lista per l'approvazione delle delibere consiliari inerenti

- (a) all'approvazione di progetti di fusione e scissione, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile;
- (b) all'acquisizione di immobili e/o di partecipazione di valore superiore a Euro 10.000.000,00;
- (c) all'assunzione di indebitamento finanziario oltre Euro 20.000.000,00.

Al riguardo si rileva che nell'art. 31 dello Statuto Sociale sarà introdotta una clausola transitoria volta a specificare che tale ultima previsione (*i.e.* voto favorevole di almeno n. 1 amministratore espressione della Seconda Lista ove da tale lista ne siano tratti n. 2) troverà applicazione a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al perfezionamento dell'Acquisizione; prima di tale data, per l'approvazione delle delibere da a) a c) sarà necessario il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti.

Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda al testo completo delle modifiche proposte allo Statuto Sociale, in allegato alla presente relazione.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione Illustrativa il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

* * * * *

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di CY4 intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

Proposta

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di CY4Gate S.p.A.,

- preso atto di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;

- presa visione delle modifiche allo statuto sociale proposte;

delibera

- 1) di modificare gli articoli 25, 28, 30 e 31 dello statuto sociale in conformità con quanto indicato nella presente relazione illustrativa;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, la facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.*

* * * * *

28 gennaio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato



ALLEGATO 1) TESTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<i>Omissis.</i>	<i>Omissis.</i>
<p><u>Art. 25)</u></p> <p>1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF ed 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato nel Consiglio.</p>	<p><u>Art. 25)</u></p> <p>1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) 7 (sette) ed un massimo di 7 (sette) 9 (nove), di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF ed almeno 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato nel Consiglio.</p>
<p>2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<i>Invariato</i>
<i>Omissis.</i>	<i>Omissis.</i>
<p><u>Art. 28)</u></p> <p>1. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo e alla determinazione del loro numero, secondo quanto previsto all'art. 25 che precede.</p>	<p><u>Art. 28)</u></p> <p><i>Invariato</i></p>
<p>2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge,</p>	<p>2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge,</p>

menzionando distintamente tale candidato e indicando questi al primo posto della lista.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Ciascuna lista dovrà indicare almeno (i) un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti di cui all'art. 25 del presente statuto e (ii) un candidato appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa, in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 5%.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

~~menzionando distintamente tale candidato e indicando questi al primo posto della lista.~~

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Ciascuna lista dovrà indicare almeno (i) un candidato ~~che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti di cui all'art. 25 del presente statuto~~ e (ii) un candidato appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa, in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto **nonché (ii) qualora sia finalizzata alla nomina della maggioranza degli amministratori da eleggere, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tale candidato e indicando tale candidato al primo posto della lista.**

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 5% (cinque per cento).

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da

<p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima.</p> <p>In caso di parità di voti di lista, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, ai sensi della precedente lettera a), e che un amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare;</p> <p>d) qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.</p>	<p>ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; ad eccezione dei consiglieri che debbano eventualmente essere tratti da altre liste ai sensi delle successive lettere b) e c);</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista) (la "Seconda Lista") vengono tratti (i) 2 (due) consiglieri, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale o (ii) 1 (un) consigliere, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;</p> <p>c) dalla lista che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno pari alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista), ed a condizione che tale lista non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza Maggioranza e/o la Seconda Lista (la "Terza Lista"), viene tratto 1 (un) consigliere in persona del candidato indicato e con il primo numero della lista medesima.</p>
---	---

Qualora al termine delle votazioni non fossero rispettati i requisiti di indipendenza ovvero di genere di cui all'art. 25 del presente statuto, si procederà ad escludere il candidato indicato nella lista di maggioranza con il numero progressivo più basso che sarebbe stato eletto e che non risponda ai requisiti di indipendenza o di genere richiesti. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella lista, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

~~In caso di parità di voti di lista, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti;~~

~~e) nel d) resta inteso che (i) in assenza di presentazione della Seconda Lista e/o della Terza Lista e/o (ii) nel caso in cui una e/o entrambe di tali liste non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, i rimanenti amministratori da eleggere saranno tratti tra i candidati nella Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo ivi indicato.~~

Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale ~~Lista~~ lista, ai sensi della precedente lettera a), e che - ove ne ricorrano i presupposti: (i) uno o due amministratori (secondo quanto previsto alla precedente lettera b) saranno tratti dalla Seconda Lista e (ii) un amministratore sarà tratto dalla Terza Lista di Minoranza, ai sensi della (secondo quanto previsto alla precedente lettera b), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare;

~~d) qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.~~

In caso di parità di voti di lista, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti

	<p>i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, secondo gli ordinari <i>quorum</i> di cui all'art. 16 che precede, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.</p> <p>Qualora al termine delle votazioni non fossero rispettati i requisiti di indipendenza ovvero di genere di cui all'art. 25 del presente statuto, si procederà ad escludere il candidato indicato nella lista-Lista di maggioranza-Maggioranza con il numero progressivo più basso che sarebbe stato eletto e che non risponda ai requisiti di indipendenza o di genere richiesti. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella lista-medesima Lista di Maggioranza, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi ovvero, ove non ve ne siano mediante delibera della Assemblea.</p> <p>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</p>
<p>3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p>	<p>3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora nel corso dell'esercizio cessino dalla carica, per qualunque motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto (se disponibile) della medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato. Qualora non sia possibile integrare il consiglio di amministrazione ai sensi del presente paragrafo, il consiglio di amministrazione procede alla cooptazione dei sostituti con le</p>

	<p>maggioranze di legge. In ogni caso il consiglio di amministrazione e l'assemblea procederanno rispettivamente alla cooptazione e alla nomina di cui sopra in modo da assicurare quanto previsto dal presente statuto in materia di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e di equilibrio tra i generi. Gli Amministratori così cooptati dal consiglio di amministrazione restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.</p>
<p>4. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p>5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p>	<p>6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p>
<p><i>Omissis.</i></p>	<p><i>Omissis.</i></p>
<p><u>Art. 30)</u> 1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.</p>	<p><u>Art. 30)</u> <u><i>Invariato</i></u></p>

<p>2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.</p> <p>Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei votanti.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p>3. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p>4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p>5. L'organo amministrativo può nominare direttori generali o procuratori speciali, determinandone i poteri.</p>	<p>5. L'organo amministrativo può nominare direttori generali o procuratori speciali, determinando i poteri. Non può parimenti essere attribuita agli organi delegati (e pertanto rimane di esclusiva attribuzione del consiglio di amministrazione) la competenza relativa:</p> <p>a) alla sottoscrizione e perfezionamento di atti di disposizione, a titolo definitivo o temporaneo, di diritti di proprietà industriale brevettati e non (incluso <i>know-how</i>, programmi e in generale software, banche dati, dati ed informazioni industriali e commerciali, sottoposti o no, al regime del segreto, e comunque) inerenti alle tecnologie di cui la Società si avvale nell'ordinario corso delle sue attività;</p> <p>b) l'approvazione di progetti di fusione e scissione, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-<i>bis</i> del Codice Civile;</p> <p>c) l'acquisizione di immobili e/o di partecipazione di valore superiore a Euro 10.000.000,00;</p> <p>d) l'assunzione di indebitamento finanziario oltre Euro 20.000.000,00.</p>

	<p>6. L'organo amministrativo può nominare direttori generali o procuratori speciali, determinandone i poteri, nonché costituire al proprio interno comitati endo-consiliari determinandone attribuzioni e composizione nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che all'interno di ciascun comitato endo-consiliare dovrà essere presente almeno un amministratore tratto dalla Seconda Lista (a condizione che da tale lista siano stati tratti 2 (due) amministratori).</p>
<p><u>Art. 31)</u> 1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.</p>	<p><u>Art. 31)</u> <i>Invariato</i></p>
<p>2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto. <p>I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (<i>quorum</i> deliberativo).</p>	<p>2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e, fermo quanto previsto ai successivi paragrafi (3) e (4) delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; b) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 27-26 del presente statuto. <p>I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (<i>quorum</i> deliberativo).</p>
	<p>3. Per la approvazione di delibere consiliari inerenti ad atti, comunque, di disposizione, a titolo definitivo o temporaneo, di diritti di proprietà industriale brevettati e non (incluso know-how, programmi e in generale software, banche dati, dati ed informazioni industriali e commerciali, sottoposti o no, al regime del segreto, e comunque) inerenti alle tecnologie di cui la Società si avvale</p>

	<p>nell'ordinario corso delle sue attività, sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di tutti i consiglieri tratti dalla Lista di Maggioranza e, per la sola ipotesi in cui la Seconda Lista sia presentata da azionisti complessivamente titolari di quota di partecipazione al capitale sociale pari almeno al 35% (trentacinque per cento), sarà altresì necessario anche il voto favorevole di tutti i consiglieri tratti da tale Seconda Lista.</p>
	<p>4. Nella sola ipotesi in cui dalla Seconda Lista siano stati tratti 2 (due) amministratori, sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 1 (uno) amministratore tratto dalla Seconda Lista per l'approvazione delle delibere consiliari inerenti a:</p> <p>a) approvazione di progetti di fusione e scissione, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-<i>bis</i> del Codice Civile;</p> <p>b) acquisizione di immobili e/o di partecipazione di valore superiore a Euro 10.000.000,00;</p> <p>c) assunzione di indebitamento finanziario oltre Euro 20.000.000,00.</p> <p><i>Clausola transitoria:</i> fino al primo rinnovo dell'intero organo amministrativo successivo all'introduzione del presente punto 4 nello statuto, per l'approvazione delle delibere ivi indicate sarà necessario il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti.</p>
	<p>5. I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi interessati alla operazione non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (<i>quorum</i> deliberativo). Resta ferma la applicazione dell'art. 2391 del Codice Civile.</p>

<p>3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 23 del presente statuto.</p>	<p>36. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 23 21 del presente statuto.</p>
<p>4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.</p>	<p>47. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.</p>
<p>5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.</p>	<p>58. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.</p>
<p>6. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.</p>	<p>69. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega</p>
<p><i>Omissis.</i></p>	<p><i>Omissis.</i></p>